

IL MONDO DI TRUMP #1



Arriva lo strappo definitivo: sulle tasse l'America va da sola

Il Memorandum della rottura.

Il 47° presidente ha rotto gli indugi: gli Stati Uniti si sfilano dalle politiche concertate dell'Ocse e rivendicano piena sovranità fiscale

**Paolo Bernasconi
Alessandro Galimberti**

Il nuovo mondo fiscale di Trump, nonostante le roboanti dichiarazioni iniziali - e gli atti presidenziali già emanati - è la perfetta continuazione del lavoro iniziato otto anni fa durante il primo mandato: America first, anche e soprattutto in materia di tasse.

L'aggressività verbale del nuovo inquilino della Casa Bianca, in realtà, rende palese e definitivo, dopo anni di attendismo dell'amministrazione Biden, quello che agli osservatori internazionali era già chiaro da tempo: gli Usa non hanno più bisogno del resto del mondo per recuperare le proprie tasse, e soprattutto non vogliono, nè mai hanno voluto, redistribuire globalmente gli utili enormi delle loro corporation dominanti nell'economia mondiale.

L'uscita clamorosa dal *Global tax deal* - tentativo dell'Ocse di armonizzare il fisco globale - proclamata da Trump il giorno stesso della sua nomina, suona come una dichiarazione di guerra: il memorandum presidenziale «riconquista la sovranità e la competitività economica» degli Usa,

Il Memorandum della rottura.

Il 47° Presidente ha rotto gli indugi: gli Stati Uniti si sfilano dalle politiche concertate dell'Ocse e rivendicano la piena sovranità fiscale su società e contribuenti Usa

il «*Global tax deal* non ha forza o effetto negli Stati Uniti» e la *Global minimum tax* - già avviata lo scorso anno dall'Europa unionale - «limita la capacità della nostra nazione di attuare politiche fiscali che servano gli interessi delle imprese e dei lavoratori americani».

Anche se il Rappresentante del Commercio e il Segretario del Tesoro sono ancora al lavoro per consegnare al presidente, entro il 20 marzo prossimo, il carnet di sanzioni da minacciare e/o irrogare a mezzo mondo - alleati strategici del G7 compresi, Italia in prima fila - pochi hanno dubbi sul fatto che indietro non si torna: il 20 gennaio



2025 entrerà di diritto nei libri di storia della fiscalità internazionale.

Il nuovo corso trumpiano è quindi destinato ad avere un impatto enorme sul resto del mondo, anche in materia fiscale, e l'Europa è potenzialmente una delle vittime predestinate, anche perché si è già auto-ingabbiata, come *early adopter*, nella tassa che Trump più detesta, la *Global minimum* con aliquota del 15 per cento.

Sarebbe però davvero ingenuo svegliarsi oggi e scoprire che alla lotta alla fiscalità aggressiva verrà a mancare l'attore più forte - e più ricco. Una ricostruzione ragionata degli ultimi 18 anni, a partire cioè dalla drammatica crisi dei *subprime* americani e a seguire quella dei debiti sovrani, svela la strategia a stelle e strisce nel perseguire illeciti fiscali, riciclaggio e paradisi, e soprattutto la unidirezionalità della loro azione: sempre e solo «America first».

Le epiche crociate anti-evasione fiscale dell'amministrazione Usa sono sempre state a senso unico: esclusivamente nell'interesse del fisco americano anche se per qualche anno, a cavallo del primo decennio del nuovo secolo, le soluzioni imposte da Washington hanno funzionato da utile apripista anche a favore degli altri Stati industrializzati.

La «guerra totale all'evasione» a guida Usa

Il ruolo promotore del Comité fiscal dell'Ocse, per giungere finalmente allo scambio automatico di informazioni finanziarie, ha beneficiato degli impulsi della locomotiva Usa culminati con l'appoggio politico ed economico del G20 quando, nella sessione del 2 aprile 2009 a Londra, venne lanciata la cosiddetta *Global war against tax evasion*. Era stato una sorta di Big Bang, si diceva all'epoca, o quantomeno il cambiamento di rotta radicale dei Paesi industrializzati verso la pulizia delle piazze finanziarie e l'emarginazione dei paesi *off-shore*. Dopo anni di connivente sonnolenza dei governi e frustranti tentativi da parte dell'Ocse, nasceva la prima lista nera fiscale, nella quale figuravano i Paesi con meno di 12 Convenzioni contro la doppia imposizione munite di efficaci clausole di cooperazione internazionale anche in materia fiscale.

Capitolazione della Svizzera e dei paradisi fiscali

Tra i primi a capitolare e ad alzare bandiera bianca fu la Svizzera, a quel tempo ancora regina del segreto bancario, seguita da Singapore e da altre piazze finanziarie *borderline*. Si scatenò la corsa a inserire efficaci clausole di scambio di informazioni e di documentazione all'interno delle Convenzioni di doppia imposizione. Quando poi si giunse alla meta agognata da decenni nell'Ocse, lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale - entrato in vigore in tempi diversi nei vari Stati sulla base del *Common standard report* approvato dal Consiglio dell'Ocse il 15 luglio 2014 - a beneficiarne non furono soltanto i Paesi aderenti, ma specialmente gli Stati Uniti.

Grazie al modello generale dell'Ocse, gli Usa a partire dal nuovo decennio riuscirono a ottenere lo scambio dei dati con molte amministrazioni, ma a senso unico: al fisco americano confluirono attraverso i canali della cooperazione internazionale tutte le informazioni riguardanti i

contribuenti a stelle e strisce, ma non a condizione di reciprocità. Washington infatti aveva nel frattempo adottato (anno 2010) il *Fatca - Foreign account tax compliance Act*: tutte le entità con sede all'estero, sia finanziarie che non finanziarie, venivano sottoposte all'obbligo di trasmettere al fisco americano le informazioni finanziarie riguardanti i contribuenti Usa. A questo obbligo si giunse anche attraverso una imposta alla fonte (*Withholding tax*) del 30% sui pagamenti a favore delle società sottoposte alla legislazione Usa.

Gli Usa passano all'incasso: inizia la ritirata

Per giungere a questo accordo «unidirezionale» di formidabile interesse per gli Usa, l'Amministrazione americana aveva abilmente utilizzato a fini commerciali la sua battaglia contro l'evasione fiscale, dapprima con la lotta alla mafia e in un secondo tempo puntando il riciclaggio del provento di illeciti penali e fiscali.

Il modello applicato contro il sistema bancario svizzero è la dimostrazione di questa lungimirante strategia commerciale. Già nel 1973, mediante un Trattato sulla cooperazione bilaterale in materia penale, la Svizzera - allora scrigno inviolabile di capitali di ogni origine - venne costretta a fornire informazioni e documenti anche in materia fiscale, nella misura in cui fossero serviti a favore di procedimenti utili contro le organizzazioni mafiose negli Stati Uniti. Questo successo Usa venne astutamente dribblato dalle autorità svizzere, che non fornirono mai assistenza, fondandosi su questo Trattato. L'Amministrazione Usa non si diede per vinta, scatenando dapprima misure giudiziarie contro le banche svizzere, accusate di avere favorito autori di *insider trading*. Pesanti situazioni conflittuali vennero poi superate, costringendo il Parlamento svizzero a votare norme contro l'*insider trading*, denominate, non a caso, «Lex americana». Ma l'ariete Usa picchiò ancora più forte il 1° luglio 2008, quando avviò una procedura contro l'Ubs, accusandola di avere favorito l'evasione fiscale da parte di numerosi contribuenti Usa. In realtà, la procedura venne avviata anche contro Lgt, la banca del Principe del Liechtenstein, che però riuscì a trarsi d'impiccio, uscendo immediatamente dalla scena. Per contro, le pesanti minacce nei confronti di Ubs condussero addirittura il Parlamento svizzero a votare un Accordo con gli Stati Uniti, definito «Accordo Ubs», in base a quale si facilitava la consegna del nominativo di migliaia di clienti sospettati di evasione fiscale in danno degli Usa. Nel frattempo fioccarono pesantissime multe, non soltanto nei confronti di Ubs, ma anche nei confronti delle altre principali banche svizzere, totalizzando una decina di miliardi, di cui il Credit Suisse, il 19 maggio 2014 pagò 2,6 miliardi.

Questa «tecnica» servì da apripista per Francia, Italia, Olanda e Germania che, a traino, applicarono pesanti multe in danno delle banche svizzere.

Il contrasto (a senso unico) al riciclaggio

Il 14 luglio 1989, festa nazionale francese, ancora una volta la locomotiva Usa aveva convinto l'Ocse a creare un'agenzia specializzata antiriciclaggio, denominata Gafi/Fatf (Group d'Action Financière / Financial Action Task Force). L'allora presidente della Commissione Ue, Jacques Delors, dichiarò

pubblicamente che, grazie alle 40 Raccomandazioni antiriciclaggio adottate in quell'occasione, «si otteneva finalmente uno strumento per combattere l'evasione fiscale». Con questo strumento si riuscì in definitiva a includere anche i reati di carattere fiscale nella categoria dei reati a monte del riciclaggio. Anche qui però, a senso unico, poiché le norme sempre più rigorose dell'Ocse e dell'Unione europea sull'identificazione degli aventi diritto economico delle istituzioni finanziarie, negli Stati Uniti non hanno trovato applicazione. Anche le rogatorie amministrative raggruppate, al limite di una *fishing expedition*, viaggiano sempre verso gli Usa, più raramente sulla rotta inversa.

Le web tax nazionali e le minacce del Trump 1

L'ormai insanabile divergenza di fini tra Usa e resto del mondo in materia fiscale è emersa però con forza sul tema strategico della tassazione delle big-tech, quella web tax che già a metà del decennio scorso, vista l'opposizione di Washington, aveva preso una deriva "nazionale". Dall'India, tra i primi ad applicarla, all'Ungheria (2017), la miccia divampò quando prima la Francia (2019) e subito dopo l'Italia annunciarono il varo di un'imposta autoctona sui servizi digitali. Fu allora che Trump, proprio come oggi, scatenava il rappresentante del Commercio contro tutti gli adopter di quella che fu vista come una violazione di sovranità fiscale, minacciando dazi altissimi contro l'industria alimentare d'oltreoceano.

La questione venne risolta con un armistizio: le web tax nazionali potevano partire - come sono poi partite - a condizione che una volta trovato l'accordo internazionale si sarebbe ricalcolato il dare/avere tra Usa e resto del mondo. Nelle more le *digital service tax* nazionali hanno iniziato a dare gettito, deludendo tutti i soggetti interessati: troppo basse per i Paesi esattori (l'Italia nel 2022 ha raccolto circa 380 milioni di euro, la Francia il doppio), troppe *tout court* per gli Stati Uniti. Tra l'altro l'accordo ponte sulle web tax nazionali è scaduto l'estate scorsa e se c'era qualche dubbio sulla volontà americana - mai più resa manifesta nella parte finale di Biden - Trump è entrato nuovamente a piedi uniti nella contesa.

Le criptovalute prossimo capitolo della crisi?

Il settore delle criptovalute ha speso circa 130 milioni di dollari per sostenere l'elezione di Donald Trump che, da nemico delle valute in *blockchain* è diventato un acceso fan e un attivissimo imprenditore, la *first lady* Melania al suo fianco. Anche questo tema rischia di aggiungersi presto al capitolo della crisi fiscale tra Stati Uniti e resto del globo.

L'amministrazione Usa ha già resuscitato una norma antica di 90 anni del Codice fiscale americano, che prevede di raddoppiare l'onere fiscale a carico di persone e aziende di quei Paesi che impongono tasse ritenute discriminatorie a

carico di multinazionali americane. Così gli Stati Uniti, campioni da sempre nell'applicazione extraterritoriale del diritto, si preparano a punire proprio quei Paesi che applicano il modello da loro insegnato dell'applicazione extraterritoriale in materia fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL PRECEDENTE

Durante il primo mandato di Trump via libera alle web tax nazionali con l'impegno a un successivo ricalcolo

Le Digital service tax nazionali

REGNO UNITO

1 Contribuenti a cui si applica

Imprese che forniscono servizi di *social media*, motori di ricerca su Internet e mercati *online* agli utenti UK e imprese di pubblicità online con ricavi mondiali per anno derivanti dalle attività di servizi digitali superiori a 500 milioni di sterline e più di 25 milioni di sterline da utenti UK.

2 Servizi interessati

Servizi di *social media*: servizio online avente come scopo la promozione dell'interazione tra gli utenti e tra utenti e contenuti generati dai medesimi, e la messa a disposizione di contenuti generati dagli utenti ad altri utenti (*social network*, siti di *networking* professionale, siti di condivisione immagini), motori di ricerca il cui scopo è consentire di cercare pagine web o informazioni. Mercati online: servizio online che consente di vendere (o noleggiare) servizi, beni o altre proprietà ad altri utenti o di pubblicizzarli o offrirli in vendita (o noleggio) ad altri utenti. (*marketplace online*).

3 Attività escluse

Funzionalità di ricerca su un sito web che consentono a un utente di cercare i contenuti solo all'interno di quel sito; vendite online di rivenditori di e-commerce o vendite online in genere; mercati finanziari online.

4 Regola territoriale

Un utente UK è qualsiasi utente che si trovi normalmente in UK (persona fisica) o che sia ivi stabilito (in qualsiasi altro caso). Per i gruppi, si fa riferimento, ad esempio, alla localizzazione dell'indirizzo IP

5 Adempimenti e pagamento

Aliquota del 2% sui ricavi lordi derivanti dai servizi digitali che

eccedono la soglia dei 25 milioni di sterline (specifiche regole per i gruppi con bassi margini di profitto). Le imprese soggette alla Dst devono notificare all'autorità fiscale entro 90 giorni dalla fine del periodo in cui raggiungono le soglie. Per ogni gruppo viene presentata un'unica dichiarazione. I termini della dichiarazione e del pagamento seguono le regole applicabili alle società. Il pagamento va effettuato nove mesi dopo la fine del periodo contabile di riferimento e la dichiarazione deve essere presentata 12 mesi dopo la fine del periodo contabile.

ITALIA

1 Contribuenti a cui si applica

Soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi da servizi digitali nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente realizzano un ammontare di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.

2 Servizi interessati

Veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti; messa a disposizione di interfaccia digitale multilaterale che consente di essere in contatto e di interagire tra utenti anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

3 Attività escluse

Fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione: beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediazione; la messa a disposizione di un'interfaccia il cui scopo è la fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento eccetera.

4 Regola territoriale

Per i servizi di veicolazione: La pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato nel periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale; per i servizi di intermediazione l'utente si considera localizzato in Italia se utilizza un dispositivo in Italia per accedere

all'interfaccia digitale e conclude la vendita o la prestazione di servizi; se l'interfaccia non facilita la fornitura diretta di beni e servizi, l'utente si considera localizzato in Italia se dispone di un account per l'accesso all'interfaccia digitale e l'account è stato aperto utilizzando un dispositivo in Italia; per i servizi di trasmissione dati l'utente si considera localizzato in Italia se i dati generati dallo stesso utente che ha utilizzato un dispositivo in Italia per accedere ad un'interfaccia digitale, anche nel periodo precedente, sono trasmessi a terzi.

5 Adempimenti pagamento

Aliquota del 3% sull'ammontare dei ricavi. I contribuenti devono presentare la dichiarazione annuale e devono versare: entro il 30 novembre un acconto del 30% dell'ammontare dell'imposta per l'anno precedente; entro il 16 maggio dell'anno solare successivo il saldo dell'imposta dovuta.

FRANCIA

1 Contribuenti a cui si applica

Aziende che, a livello di gruppo, realizzano un fatturato digitale globale superiore a 750 milioni di euro e un fatturato digitale superiore a 25 milioni in Francia.

2 Servizi interessati

Servizi di intermediazione digitale: interfaccia digitale che consente agli utenti di mettersi in contatto e interagire tra loro (es. *marketplace* e servizi di *matchmaking*). Servizi di pubblicità mirata: servizi che consentono di mostrare messaggi pubblicitari su un'interfaccia digitale basandosi sui dati raccolti dagli utenti (es. servizi di posizionamento pubblicitario e servizi limitati alla trasmissione dei dati degli utenti). Per rientrare nella definizione di "servizi digitali" è richiesto l'uso di un'interfaccia digitale che consenta agli utenti di interagire tra loro.

3 Attività escluse

Servizi a favore di società affiliate, a meno che siano resi sia a società affiliate che a terzi.

4 Regola territoriale

Sono soggetti alla Dst solo i servizi imponibili resi in Francia. Si considerano tali se, nel corso dell'anno, almeno un utente dell'interfaccia è in Francia.

5 Adempimenti e pagamento

L'importo della Dst è pari, per

ciascun contribuente e per ciascun servizio imponibile, in funzione di: l'importo totale dei corrispettivi riscossi, su base mondiale, in considerazione della prestazione di servizi imponibili ("servizi imponibili"), una percentuale rappresentativa della parte attribuita alla Francia ("quota di presenza francese") e l'aliquota del 3 per cento. L'imposta è dichiarata e pagata a marzo.

CANADA

1 Contribuenti a cui si applica

Grandi imprese, estere o nazionali, con ricavi globali da tutte le fonti pari o superiori a 750 milioni di euro nell'anno solare precedente; e ricavi da servizi digitali (associati a utenti canadesi) superiori a 10 milioni di dollari canadesi nell'anno.

2 Servizi interessati

Somma di tutti i ricavi provenienti da: mercati online: comprese le interfacce digitali che mettono in contatto venditori o fornitori di servizi con potenziali acquirenti (p.es. siti di aste online e i servizi di condivisione di viaggi o alloggi), o qualsiasi tariffa di abbonamento associata; pubblicità online, compresa la visualizzazione di annunci mirati e i sistemi che facilitano l'inserimento di pubblicità online da parte di terzi; piattaforme di social media e di vendita e/o licenza di dati degli utenti di un'interfaccia online: compresa la vendita o la licenza di dati anonimizzati o aggregati raccolti dagli utenti di un'interfaccia.

3 Attività escluse

Piattaforme il cui unico scopo è fornire servizi di comunicazione (p.es. teleconferenze)

4 Regola territoriale

Applicazione limitata ai ricavi dei servizi digitali generati da utenti situati in Canada; la posizione al momento della transazione sarà utilizzata per i ricavi dei servizi pubblicitari online e per i ricavi dei dati degli utenti; per gli altri ricavi, possono essere utilizzati dati diversi per determinare la posizione dell'utente (p.es. l'indirizzo). Per i mercati online i ricavi saranno attribuiti all'ubicazione degli utenti che interagiscono. I ricavi associati a una transazione tra utenti saranno considerati paritariamente provenienti dal luogo in cui si trovano acquirente e ilenditore.

5 Adempimenti e pagamento

La Dst si applica dal 1° gennaio 2024, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022 nella misura del 3% e solo ai ricavi da servizi digitali superiori a 20 milioni di dollari. La domanda di registrazione deve essere compilata entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo al raggiungimento delle soglie. Le imprese soggette alla Dst presentano la dichiarazione entro il 30 giugno successivo. Pagamento entro il 30 giugno dell'anno successivo.

INDIA

1 Contribuenti a cui si applica

Prelievo di perequazione del 6%, simile a un'imposta digitale, sui servizi di pubblicità online, sulla fornitura di spazi pubblicitari digitali e su qualsiasi altro impianto o servizio ai fini della pubblicità online fornito da entità straniere.

2 Servizi interessati

L'imposta si applica in relazione alle somme ricevute dall'impresa per servizi di pubblicità on-line.

3 Attività escluse

L'imposta non si applica nei seguenti casi.

1. Se il non residente che fornisce i servizi ha una stabile organizzazione in India;
2. Se il fatturato o i ricavi lordi derivanti da forniture o servizi sono inferiori a Rs. 1 lakh durante l'anno precedente.

4 Regola territoriale

Il prelievo di perequazione viene applicato nel caso in cui i servizi vengano eseguiti/forniti:

1. A soggetti residenti in India;
2. A soggetti che utilizzando un indirizzo IP situato in India.

5 Adempimenti e pagamento

Il prelievo di perequazione deve essere dedotto dal destinatario del servizio al momento del pagamento del corrispettivo al prestatore di servizi non residente. La somma dedotta a titolo di contributo di perequazione deve essere versata all'Amministrazione centrale entro il 7 giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui tale contributo è stato dedotto.